



Bruxelles, 7.9.2023  
COM(2023) 527 final

ANNEX 1

**ALLEGATO**

**della**

**Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato  
specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione**

## **ALLEGATO 1**

**Decisione n. 1/2023 del comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera s), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra,**

**del ...,**

**che adotta i protocolli I e II e modifica l'allegato 47 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione**

IL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DELL'UNIONE,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra<sup>1</sup> ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), in particolare l'articolo 710, paragrafo 2, l'articolo 714, paragrafo 11, e l'articolo 731, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 710, paragrafo 2, e dell'articolo 731, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera s), di tale accordo è conferito il potere di adottare il protocollo I, Programmi e attività ai quali partecipa il Regno Unito ("protocollo I"), e il protocollo II sull'accesso del Regno Unito ai servizi stabiliti nell'ambito di taluni programmi e talune attività dell'Unione cui esso non partecipa ("protocollo II").
- (2) I protocolli I e II si applicano a decorrere dal quarto anno del quadro finanziario pluriennale dell'Unione 2021-2027. Le entità del Regno Unito non hanno partecipato ai programmi e alle attività che vi figurano dal loro inizio. Date tali circostanze, il protocollo I dovrebbe includere modalità specifiche sotto forma di un meccanismo supplementare per far fronte alla situazione in cui gli importi degli impegni giuridici iniziali (sovvenzioni competitive) assunti con il Regno Unito o con entità del Regno Unito in relazione a un dato esercizio finanziario sarebbero sostanzialmente inferiori al corrispondente contributo operativo versato dal Regno Unito per lo stesso anno al programma Orizzonte Europa, in linea con le modalità e alle condizioni stabilite nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Se tale differenza in termini assoluti supera il 16 % del contributo operativo corrispondente per l'esercizio finanziario in questione, nell'ambito del meccanismo, il contributo operativo che il Regno Unito deve versare per il secondo esercizio finanziario successivo a tale esercizio finanziario dovrebbe essere ridotto della differenza tra l'importo assoluto calcolato secondo il metodo di cui all'articolo 716, paragrafo 2, per tale esercizio finanziario e l'importo corrispondente al 16 % del contributo operativo corrispondente per lo stesso anno. Il meccanismo non dovrebbe pregiudicare il riesame della performance di cui all'articolo 721 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Al fine di evitare un doppio adeguamento, l'importo di qualsiasi adeguamento effettuato nell'ambito del meccanismo supplementare deve

---

<sup>1</sup> GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

essere preso in considerazione nell'applicazione dell'articolo 721, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

- (3) A norma dell'articolo 714, paragrafo 11, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera s), dello stesso accordo ha la facoltà di modificare l'allegato 47 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
- (4) Gli atti di base dei programmi dell'Unione di cui alla dichiarazione comune sulla partecipazione ai programmi dell'Unione e sull'accesso ai servizi dei programmi di cui alla decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio sono stati ora adottati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono adottati i protocolli I e II che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*

L'allegato 47 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è così modificato:

a) i paragrafi 4, 6 e 7 sono soppressi;

b) il paragrafo 5 diventa paragrafo 4 ed è così formulato:

"La richiesta di fondi per un determinato anno ha il valore stabilito dividendo l'importo annuo calcolato in applicazione dell'articolo 714 del presente accordo, compreso qualsiasi adeguamento a norma dell'articolo 714, paragrafo 8, dell'articolo 716 o dell'articolo 717 del presente accordo, per il numero di richieste di fondi per quell'anno a norma del paragrafo 2 del presente allegato.";

c) i paragrafi 8 e 9 diventano rispettivamente paragrafi 5 e 6.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Fatto a ..., il ...

*Per il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione*

*I copresidenti*